



TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Penale

PROVVEDIMENTO A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI RIESAME
Art. 324 Cod. Proc. Pen.

Il tribunale, così composto,

Dr. Francesco Mancini	Presidente rel.
Dr. Francesca Proietti	Giudice
Dr. Marta Tamburro	Giudice

Esaminata la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta da **Riccardo Bianchi e Marco Delle Cese** avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Cassino in data 20.1.2020;

sentite le parti in Camera di Consiglio alla udienza del 28.2.2020 e sciolta la riserva in quella sede espressa in ordine alla motivazione della decisione il cui dispositivo è stato depositato in pari data

osserva

Svolgimento del processo

1. Il 25 giugno 2018 personale della Polizia Provinciale di Frosinone rilevava che le acque del Rio Pioppeto si presentavano maleodoranti, con anomala colorazione e schiuma; il tutto a valle dello scarico dell'impianto di depurazione sito in territorio del Comune di Villa Santa Lucia di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (COSILAM).

Sia la Polizia Provinciale che ARPA Lazio, fatta intervenire sul posto, procedevano al campionamento delle acque; veniva altresì prelevato e campionato il refluo "proveniente dalla discarica di Roccasecca gestita dalla M.A.D. S.r.l. che era in fase di scarico da un'autocisterna per il successivo smaltimento presso il medesimo depuratore (Cfr. pag. 3 informativa 11.12.2018).

Gli accertamenti chimici eseguiti da ARPA mostravano come tale ultimo refluo è risultato "presumibilmente assimilabile a percolato di discarica di rifiuti urbani".

Si accertava anche che il detto depuratore era sprovvisto di AIA, nel senso che era stata inoltrata sin dal 2015 domanda per il suo ottenimento, ma il procedimento amministrativo non era ancora stato definito.

Nel settembre dell'anno 2018 pervenivano gli esiti delle analisi condotte sul campione di acqua prelevato dalla Polizia provinciale, che rilevavano - tra l'altro - elevate concentrazioni di Zinco rispetto al valore limite tabellare, sostanza risultante fra quelle pericolose di cui alla tab. 5 All. 5 parte III del lgs 152/2006 (1,47 mg\L a fronte del valore uguale od inferiore a 0,5 mg\L consentito).

La prima informativa di reato veniva inoltrata, come detto, solo sei mesi dopo l'accertamento dello stato delle acque del Rio Pioppeto, ovvero nel dicembre del 2018.

2. Nonostante una tempestiva delega di indagine emessa dal PM precedente il procedimento restava sostanzialmente inattivo fino al novembre 2019, data della seconda informativa di reato.

In essa la PG dava atto di aver intrapreso una costante attività di controllo, senza mai però rilevare né scarichi ulteriori di reflui in ipotesi provenienti dalla discarica di Roccasecca né indizi della presenza di inquinanti nelle acque. Risulta che si sia anche proceduto ad ulteriori campionamenti di acque, dei quali tuttavia non si conosce l'esito (non sarebbero ancora pervenuti i risultati delle analisi).

Priva di riscontro analitico restava anche l'iniziale intuizione investigativa per cui i codici CER del refluo contenuto nell'autocisterna proveniente dalla discarica di Roccasecca fossero errati; dunque non risultava dimostrato che esso non fosse smaltibile attraverso il depuratore. Anche in questo caso, infatti, non risultano svolte le analisi sul campione pure repertato.

Nella medesima informativa veniva ripreso, ed approfondito, il rilievo del mancato rilascio dell'AIA, a giudizio degli operanti non solo non ottenuta, ma neppure in concreto ottenibile. L'istanza volta al rilascio dell'AIA, a giudizio degli operanti, doveva essere presentata entro il 7 settembre 2014 essendo applicabile l'art 29 del D.lgs. 46/2014, che ai commi 2 e 3 recita: "I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano Istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo Ili-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità.

Dunque, poiché nel caso in esame l'istanza per l'ottenimento dell'AIA era stata presentata nel maggio 2015, non era ottenibile e l'impianto non poteva restare aperto in virtù delle precedenti autorizzazioni.

3. Tale impostazione veniva condivisa dalla Procura della Repubblica di Cassino, che levava a carico degli odierni indagati le seguenti imputazioni:

1) per il reato p. e p. dagli artt, 110 c.p. e art. 29 quattuordecies co. 1 Dlgs n. 152 del 2006, perché, in concorso morale e materiale tra loro, Il ROTA in qualità di responsabile dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ed urbane del CO.SI.LAM sito nel Comune di Villa Santa Lucia (FR) Il BIANCHI in qualità di legale rappresentante della società A&A Srl gestore dell'impianto CO SILAM esercitavano presso l'impianto su riferito l'attività di depurazione delle acque urbane e dei reflui industriali in assenza della necessaria Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), come imposto nel punto 6.11 Allegato VIII Parte II d.lgs. n. 152 del 2006;

In Villa Santa Lucia, accertato il 20.11.2018

2) per il reato p. ep. Dagli artt. 110c.p., art. 137 co. 5 d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso morale e materiale tra loro Il ROTA in qualità di responsabile dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ed urbane del CO.SI.LAM sito nel Comune di Villa Santa Lucia (FR) Il BIANCHI in qualità di legale rappresentante della società A&A S r l gestore dell'impianto COSILAM effettuavano scarichi di acque reflue da depurazione nel corso d'acqua 'Rio Pioppeto ' contenenti la sostanza pericolosa (zinco) indicata nella Tabella 5 A II 5 Parte III d.lgs. 152 del 2006 con valori oltre i limiti di cui alla Tabella 3 All. 5;

In Villa Santa Lucia, accertato il 25.6.2018.

4. Ritualmente richiestone dal PM, il GIP emetteva decreto di sequestro preventivo del depuratore. Rilevava detto giudice come l'impianto non fosse provvisto di AIA e come questa non fosse ottenibile alla luce del ritardo nella presentazione della domanda di cui si è detto.

Avverso tale provvedimento, con distinti atti, hanno proposto istanza di riesame entrambi gli indagati, articolando i motivi che si esaminano nella parte che segue del provvedimento.

Motivi della decisione.

1. Con il primo motivo le difese deducono violazione dell'art. 365 c.p.p., sul presupposto che il Bianchi Riccardo non sarebbe stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il motivo è però infondato.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dal pubblico ministero, trattandosi di soggetto inserito nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e dotato di ampie garanzie di indipendenza ai sensi dell'art. 107 Cost. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 40530 del 05/05/2015 Cc. (dep. 09/10/2015) Rv. 264827 - 01). Cosicché venendo in rilievo un decreto di sequestro disposto dal GIP, non era richiesto il previo avviso.

Aggiungasi, poi, che l'avviso in esame è dovuto solo nel caso di decreto di sequestro probatorio, non anche nell'ipotesi di preventivo (Cfr. in tema S.U sentenza n. 15453 del 29.1.2016).

2. Fondato è invece il secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 29 quaterdecies D. Lgs 152/2006.

Indubbiamente l'attività in questione è soggetta al regime della AIA.

Infatti l'art. 6 comma 13 prevede che l'autorizzazione integrata ambientale è necessaria, tra l'altro, per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; e tale ultimo al punto 6.11 prevede, appunto, le "Attività di trattamento e gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato".

Simile lettura della norma è pacifica in quanto fatta propria sia dagli operanti che dal GIP: in quanto ricompresa fra le attività di cui all'Allegato VIII, l'attività di gestione del depuratore in questione è soggetto alla disciplina dell'AIA.

Da ciò discende, però, un effetto del tutto opposto rispetto a quello ritenuto nella formulazione dell'ipotesi accusatoria. Infatti l'art. 29 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 di Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), al comma 2 prevede che: "2. I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014".

In altri termini, l'onere di richiedere l'AIA entro il 7 settembre 2014 incombeva solo ai "gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". E poiché, come si è detto, nel caso in esame il COSILAM gestiva attività ricompresa in tale Allegato, non si applicava il detto termine.

Applicabile era invece il comma 3 del citato art. 29, a mente del quale "In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni".

E poiché l'attività di depurazione era autorizzata sulla base del previgente regime giuridico con Autorizzazione rilasciata dalla Provincia con determinazione n. 296/2015, il COSILAM risulta ritualmente operare almeno sino a quando non sia concluso in senso negativo il procedimento apertosi con la richiesta di AIA; procedimento che, come si è detto, è ancora in corso atteso che il competente organo della Provincia di Frosinone non si è ancora determinato nel senso di concedere o denegare l'autorizzazione, avendo ancora in corso attività istruttoria.

Dunque, non era applicabile al COSILAM il termine del 7 settembre 2014, e lo scarico - fino a quando non sarà conclusa in un senso o nell'altro l'istruttoria in corso - può legittimamente operare alla luce della disciplina previgente.

3. Fondato è anche il terzo motivo.

Con esso la difesa contesta la sussistenza del fumus di reato in relazione alla violazione dell'art. 137 comma 5 del D. Lgs 152/2006; ciò in ragione delle modalità, ritenute erronee, attraverso le quali si è proceduto al campionamento ed all'analisi dei campioni.

Come emerge dalla prima informativa di reato, il campionamento - causa del ritardo dei tecnici ARPA - veniva eseguito dalla stessa Polizia Provinciale mediante prelievo "dell'acqua defluente dallo scarico finale del depuratore in questione". Non appena giunti, i tecnici ARPA eseguivano ulteriori campionamenti, ma si conoscono ad oggi solo i risultati del prelievo eseguito dalla Polizia Provinciale. Non quelli di ARPA.

Veniva in altri termini effettuato un prelievo unico ed istantaneo.

Come è noto, però, l'allegato 5 alla Parte III del D. L.vo 152/2006 prevede, al punto 1.2.2 - Determinazioni analitiche che "Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)".

La Giurisprudenza ha ritenuto che "Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione. (Nella specie, dopo soli quaranta minuti di campionamento erano emersi valori di gran lunga superiori alla norma). (Sez. 3, n. 30135 del 05/04/2017 - dep. 15/06/2017, Boschi, Rv. 27032501).

Ma nel caso in esame, come correttamente osservato dalla difesa degli indagati, non viene fornita alcuna motivazione in ordine alle particolari esigenze che avrebbero imposto o consigliato un campionamento istantaneo. Dunque, per un verso, non si sono osservate le modalità legali di prelievo del campione e, per altro verso, si è derogato ad esse senza alcuna specifica motivazione che renda tale decisione valutabile.

Risulta poi anche violato l'art. 223 disp. Att. C.p.p.. Tale norma prevede che "Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice".

Nel caso in esame non si è però dato corso ad alcun avviso agli indagati. E ciò comporta secondo la prevalente giurisprudenza la inutilizzabilità delle analisi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15372 del 10/02/2010 Cc. (dep. 22/04/2010) Rv. 246600 - 01).

Tali irregolarità procedurali, concernenti sia il campionamento che l'analisi del refluo, privano certo di concretezza il fumus di reato.

4. Un ultimo aspetto, parimenti sollevato nella istanza di riesame, merita infine di essere evidenziato.



Per il secondo capo di imputazione, pur prescindendosi dagli aspetti connessi al fumus esaminati nel paragrafo precedente, è di tutta evidenza la carenza di attualità del periculum.

E' noto, del resto, che nel sequestro preventivo impeditivo, il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019 - dep. 15/10/2019, M, Rv. 27717301).

Più in particolare, il "periculum in mora" richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018 - dep. 14/12/2018, DEODATI ANTONIO, Rv. 27477801).

Nel caso in esame risulterebbe accertato (sia pure con le critiche modalità di cui al paragrafo che precede) un solo scarico risalente a circa due anni orsono. E ad escludere che il pericolo di nuovi scarichi sia concreto ed attuale militano due circostanze decisive. La prima è riferita dagli stessi operanti: pur avendo attuato dal giugno 2018 ad oggi una costante attività di vigilanza sul sito, non sono stati riscontrati nuovi scarichi inquinanti. Talché il pericolo è meramente congetturale ma non concreto né attuale.

La seconda è legata ad un ulteriore aspetto fattuale: lo scarico abusivo del 2018 non è stato determinato o favorito da alcuna infrastruttura stabilmente destinata a consentire scarichi di inquinanti. E' dipeso dal mero occasionale impiego di una autocisterna, sempre che sia poi realmente quella l'origine dello scarico.

In definitiva, difetta l'attualità del periculum, che è anzi esclusa proprio dal fatto che nei successivi (quasi) due anni non sono state riscontrate ulteriori violazioni.

S'impone pertanto l'accoglimento della istanza di riesame, previa riunione dei due ricorsi.


P.Q.M.

Il tribunale, previa riunione dei ricorsi, accoglie le richieste di riesame proposte da Riccardo Bianchi e Marco Delle Cese e per l'effetto revoca il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Cassino in data 20.1.2020, disponendo restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Riserva nei termini di legge il deposito della motivazione.

Frosinone, 28.2.2020



Il Presidente
Dr. Francesco Mancini